



Berna, il 22 giugno 2017

Destinatari:
Cantoni

Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata: avvio della consultazione

Onorevoli Consiglieri di Stato,

Il 21 giugno 2017 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di avviare presso i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate, una consultazione per *approvare e trasporre la Convenzione del Consiglio d'Europa, del 16 maggio 2005, per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale, del 22 ottobre 2015, nonché potenziare il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata.*

La consultazione si concluderà il **13 ottobre 2017**.

La Svizzera ha firmato la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo l'11 settembre 2012 e il relativo Protocollo addizionale il 22 ottobre 2015. Il vigente diritto svizzero già soddisfa ampiamente gli obblighi derivanti da entrambi gli accordi in materia di punibilità, prevenzione e cooperazione internazionale. Tuttavia, il diritto penale vigente dispone solo in modo limitato di fattispecie che disciplinano *esplicitamente* l'ambito chiave degli accordi. Il progetto propone quindi di introdurre una nuova disposizione penale che contempli gli atti a monte di un atto terroristico, punendo il **reclutamento, l'addestramento e i viaggi a fini terroristici** incluse le relative operazioni di sostegno.

Il progetto contiene inoltre la revisione della **norma penale contro organizzazioni criminali e terroristiche**. Nel rivedere la norma si è tenuto conto anche della critica mossa dalle autorità inquirenti alla vigente disposizione penale. Oltre all'adeguamento di singoli criteri legali per accertare l'esistenza di un'organizzazione criminale, che estende leggermente la punibilità, il progetto inasprisce le sanzioni penali e disciplina esplicitamente la punibilità delle organizzazioni terroristiche.

Sono previste **modifiche del divieto di organizzazioni di cui all'articolo 74 della nuova legge federale sulle attività informative** in base alle quali la competenza delle autorità federali inquirenti e giudiziarie nonché la comminatoria penale sono ar-



monizzate con la vigente legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate. L'obiettivo è garantire che alla legge federale su Al-Qaïda, di durata limitata, subentri immediatamente l'articolo 74 rivisto della legge sulle attività informative.

In base al presente progetto **l'assistenza in materia penale (RS 351.1) verrebbe adattata alle nuove sfide della cooperazione internazionale**. In pratica, la trasmissione anticipata di informazioni e mezzi di prova verrebbe prevista per legge e le disposizioni proposte regolerebbero l'introduzione di squadre investigative comuni.

Visto il significato internazionale della piazza finanziaria svizzera, nella lotta contro il finanziamento del terrorismo è necessario rafforzare la collaborazione internazionale tra gli uffici competenti per le comunicazioni di sospetto (*Unità di intelligence finanziaria UIF*). In tal senso, il presente avamprogetto prevede un ampliamento delle competenze dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio il quale potrà rivolgersi agli intermediari finanziari non solo sulla base di una comunicazione di sospetto, ma anche in caso di informazioni fornite da partner stranieri.

Sebbene di portata generale, queste novità contribuiscono in modo determinante a rafforzare la cooperazione internazionale nella lotta contro il terrorismo.

Desideriamo attirare la Vostra attenzione anche sul fatto che si prevede di prolungare la durata di validità della legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate, inizialmente limitata al 31.12.2018, fino all'entrata in vigore della proposta revisione della legge federale sulle attività informative. Per ragioni di tempo, la **proroga della validità della vigente legge che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate** è stata inserita in **un processo legislativo separato** (cfr. cap. 4.6.6 del rapporto esplicativo allegato). Vi invitiamo a prendere posizione anche su detta proroga.

La documentazione in consultazione è disponibile all'indirizzo: <https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Il testo della Convenzione del Consiglio d'Europa del 26 maggio 2005 e del Protocollo addizionale del 22 ottobre 2015 possono essere scaricati in varie lingue dal sito ufficiale del Consiglio d'Europa: <http://www.coe.int/it/web/conventions/full-list> (STE n. 196 e 217, vi ricordiamo che solamente la versione francese e inglese sono ufficiali).

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci impegniamo a pubblicare documenti accessibili anche a persone diversamente abili. Vi invitiamo pertanto a trasmetterci i Vostri pareri in forma elettronica (p.f. **oltre a una versione PDF anche una versione Word**) entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica: andrea.candrian@bj.admin.ch e annemarie.gasser@bj.admin.ch o in formato cartaceo all'Ufficio federale di giustizia, Settore Diritto penale internazionale, Bundesrain 20, 3003 Berna.



Per domande e ulteriori informazioni resta a Vostra disposizione il signor Andrea Candrian (e-mail citata, tel. 058 462 97 92).

Ringraziandovi fin da ora per il Vostro prezioso contributo, porgiamo

Cordiali saluti

Simonetta Sommaruga
Consigliera federale